

TAVOLA SINOTTICA GIUDIZIALE STORICA SULL'ANATOCISMO BANCARIO

Di Maura Castiglioni, Avvocato

19 aprile 2018

1. L'ANATOCISMO BANCARIO PRIMA DEL 22 APRILE 2000

Riferimenti normativi:

- Art. 1283 c.c.¹

- Art. 120, comma 2, Testo Unico Bancario (**testo vigente dal 19/10/1999 sino al 18/9/2010**)²

L'anatocismo degli interessi bancari è illegittimo per tutti gli addebiti precedenti al 22/4/2000, data a cui risale l'entrata in vigore della Delibera CICR del 9/2/2000.³

Questo in quanto:

1) l'anatocismo bancario precedente al 22/4/2000 è un uso negoziale (non normativo) e non è idoneo a derogare il divieto generale dell'anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.⁴

¹ Art. 1283 (Anatocismo) c.c.: “[I]. In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.

² Art. 120 (Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi) TUB - **N.B.: TESTO VIGENTE DAL 19/10/1999 AL 18/09/2010**: “1. Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento. 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.

³ Delibera CICR del 9/2/2000 - Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria.

⁴ Così, ex multis: Cass. civ., Sez. U., sent. n. 21095 del 4/11/2004; Cass. Civ., sez. I, sent. n. 19882 del 13/10/2005; Cass. Civ., sez. I, sent. n. 4095 del 25/02/2005; Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 21095 del 04/11/2004, Cass. civ., sez. I, sent. n. 4490 del 28/03/2002; Cass. civ., sez. I, sent. n. 1287 del 01/02/2000; Cass. civ., sez. I, sent. n. 15706 del 12/12/2001; Cass. civ., sez. I, sent. n. 6263 del 04/05/2001; Cass. Civ., sez. I, sent. n. 12507 del 11/11/1999; Cass. Civ., sez. I, sent. n. 3845 17/04/1999

2) l'illegittimità dell'anatocismo precedente al 22/4/2000 si estende ad ogni periodicità: gli interessi devono essere calcolati a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione, neppure annuale.⁵

2. L'ANATOCISMO BANCARIO DAL 22 APRILE 2000 AL 31 DICEMBRE 2013

Riferimenti normativi:

- Delibera CICR del 9/2/2000 - Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria - Entrata in vigore: 22/4/2000

- Art. 120, comma 2, Testo Unico Bancario (**testo vigente dal 19/10/1999 sino al 18/9/2010**)⁶

- Art. 120, comma 2, Testo Unico Bancario (**testo vigente dal 19/9/2010 al 17/12/2010**)⁷

- Art. 120, comma 2, Testo Unico Bancario (**testo vigente dal 18/12/2010 al 31/12/2013**).⁸

⁵ Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 24418 del 2/12/2010: "Dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in una apertura di credito in conto corrente, per il contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, perché il medesimo art. 1283 osterebbe anche a una eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale e perché nemmeno potrebbe essere ipotizzato come esistente, un uso, anche non normativo, di capitalizzazione con quella cadenza".

⁶ Vedi nota 2.

⁷ Art. 120 (Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi) TUB - **N.B. - TESTO VIGENTE DAL 19/09/2010 AL 17/12/2010**: "1. Il titolare del conto corrente ha la disponibilità economica delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul suo conto, rispettivamente emessi da o tratti su una banca insediata in Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento. 1-bis. Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono conteggiati fino al giorno del prelevamento e con le seguenti valute: a) dal giorno in cui è effettuato il versamento, per gli assegni circolari emessi dalla stessa banca e per gli assegni bancari tratti sulla stessa banca presso la quale è effettuato il versamento; b) per gli assegni diversi da quelli di cui alla lettera a), dal giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni circolari emessi da una banca insediata in Italia, e dal terzo giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni bancari tratti su una banca insediata in Italia. 1-ter. Il CICR può stabilire termini inferiori a quelli previsti nei commi 1 e 1-bis in relazione all'evoluzione delle procedure telematiche disponibili per la gestione del servizio di incasso degli assegni. 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. 3. Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni circolari e bancari restano ferme le disposizioni sui tempi di esecuzione, data valuta e disponibilità di fondi previste dagli articoli da 19 a 23 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11".

⁸ Art. 120 (Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi), TUB - **N.B.: TESTO VIGENTE DAL 18/12/2010 AL 31/12/2013**: "01. Il titolare del conto corrente ha la disponibilità economica delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul suo conto, rispettivamente emessi da o tratti su una

a) **CONTRATTI CONCLUSI SUCCESSIVAMENTE AL 22 APRILE 2000:**

In generale:

I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della Delibera CICR del 9/2/2000 devono indicare la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato (art. 6 Delibera CICR 9/2/2000).

⁹

Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.

L'anatocismo è valido purché sia garantita la pari periodicità della capitalizzazione sia per gli interessi attivi e sia per quelli passivi (ex multis: Tribunale di Monza, sent. n. 2374 dell'1/9/2016¹⁰; Tribunale di Verona, sez. III, sent. n. 160 del 28/1/2016¹¹; Tribunale di Bari, sent. n. 1355 del 13/3/2014¹²).

banca insediata in Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento. 1. Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono conteggiati fino al giorno del prelievo e con le seguenti valute: a) dal giorno in cui è effettuato il versamento, per gli assegni circolari emessi dalla stessa banca e per gli assegni bancari tratti sulla stessa banca presso la quale è effettuato il versamento; b) per gli assegni diversi da quelli di cui alla lettera a), dal giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni circolari emessi da una banca insediata in Italia, e dal terzo giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni bancari tratti su una banca insediata in Italia. 1-bis. Il CICR può stabilire termini inferiori a quelli previsti nei commi 1 e 1-bis in relazione all'evoluzione delle procedure telematiche disponibili per la gestione del servizio di incasso degli assegni. 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. 3. Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni circolari e bancari restano ferme le disposizioni sui tempi di esecuzione, data valuta e disponibilità di fondi previste dagli articoli da 19 a 23 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11".

⁹ Art. 6 Delibera CICR 9/2/2000: "I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato".

¹⁰ Tribunale di Monza, sent. n. 2374 dell'1/9/2016: "In tema di conto corrente bancario, per i contratti conclusi successivamente al febbraio del 2000 la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale è valida, purché preveda pari reciprocità".

¹¹ Tribunale di Verona, sez. III, sent. n. 160 del 28/1/2016: "In tema di contratti bancari ed anatocismo, va rigettata la domanda di ripetizione di somme a titolo di interessi anatocistici quando dal contratto risulti che post delibera CICR 2000 vi sia stata pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi".

¹² Tribunale di Bari, sent. n. 1355 del 13/3/2014: "L'art. 120 T.U.B. (come modificato dal d.lgs. 4.8.1999, n. 342) prevede espressamente che sia il C.I.C.R. a stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".

In particolare, nel rapporto di conto corrente:

Art. 2, commi 1 e 2 Delibera CICR 9/2/2000: ¹³

Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con la medesima periodicità per gli interessi attivi e passivi, contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.

Nei finanziamenti con piano di rimborso rateale:

Non è consentita la capitalizzazione periodica degli interessi maturati sulle rate (art. 3, commi 1 e 2 Delibera CICR 9/2/2000). ¹⁴

b) PER I CONTRATTI IN CORSO AL 22 APRILE 2000:

Obbligo per la banca di adeguamento alle disposizioni della Delibera CICR del 9/2/2000 entro il termine del 30/6/2000 (art. 7, comma 1, Delibera citata): ¹⁵

b.1) In caso di nuove condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle precedentemente applicate (art. 7, comma 2 ¹⁶ Delibera CICR 9/2/2000)

NECESSARI:

¹³ Art. 2 commi 1 e 2 Delibera CICR 9/2/2000: "1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. 2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori".

¹⁴ Art. 3, commi 1 e 2 Delibera CICR 9/2/2000: "1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. 2. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica".

¹⁵ Art. 7, comma 1 Delibera CICR 9/2/2000: "Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio".

¹⁶ Art. 7, comma 2 Delibera CICR 9/2/2000: "Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000".

1) Adeguamento in via generale mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per dimostrare in giudizio l'avvenuto adeguamento è sempre consigliabile la produzione della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

2) Comunicazione alla clientela dell'avvenuto adeguamento entro il 31/12/2000.

Se inserita in calce all'estratto conto inviato al cliente entro il 31/12/2000 è necessaria la produzione in giudizio dell'estratto conto.

b.2) In caso di nuove condizioni contrattuali peggiorative rispetto a quelle precedentemente applicate (art. 7, comma 3 ¹⁷ Delibera CICR 9/2/2000):

NECESSARIA:

- specifica approvazione da parte del cliente, con la sottoscrizione di apposita clausola relativa alle nuove condizioni.

3. L'ANATOCISMO BANCARIO DAL 1° GENNAIO 2014 AL 14 APRILE 2016

Riferimenti normativi:

- Art. 120, comma 2, Testo Unico Bancario (**testo vigente dal 01/01/2014 al 14/04/2016**). ¹⁸

¹⁷ Art. 7, comma 3 Delibera CICR 9/2/2000: "Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un

peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela".

¹⁸ Art. 120 (Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi) TUB - **N.B.: TESTO VIGENTE DAL 01/01/2014 AL 14/04/2016:** "01. Il titolare del conto corrente ha la disponibilità economica delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul suo conto, rispettivamente emessi da o tratti su una banca insediata in Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento. 1. Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono conteggiati fino al giorno del prelievamento e con le seguenti valute: a) dal giorno in cui è effettuato il versamento, per gli assegni circolari emessi dalla stessa banca e per gli assegni bancari tratti sulla stessa banca presso la quale è effettuato il versamento; b) per gli assegni diversi da quelli di cui alla lettera a), dal giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni circolari emessi da una banca insediata in Italia, e dal terzo giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni bancari tratti su una banca insediata in Italia. 1-bis. Il CICR può stabilire termini inferiori a quelli previsti nei commi 1 e 1-bis in relazione all'evoluzione delle procedure telematiche disponibili per la gestione del servizio di incasso degli assegni. 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di

L'art. 120, comma 2, lett. b), TUB, come modificato da L. n. 147 del 27/12/2013 prevede un successivo (ulteriore) intervento del CICR al fine di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione degli interessi e che escluda in ogni caso l'anatocismo, prevedendo che gli interessi siano calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

Sino all'intervento del CICR si sono **opposti due orientamenti** sull'effettiva entrata in vigore della disciplina che vieta l'anatocismo:

PRIMO ORIENTAMENTO - IL DIVIETO DI CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI DI CUI ALLA LETTERA B) DELL'ART. 120 TUB È IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2014:

(Conclusione sostenuta da: Tribunale di Milano, ordinanza del 23/3/2015 ¹⁹; Tribunale di Milano, ordinanza del 3/4/2015 ²⁰; Tribunale di Milano, ordinanza del 29/7/2015 ²¹; Collegio di Coordinamento ABF, Decisione n. 7854 dell'8/10/2015 ²²)

A sostegno di tale tesi:

capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. 3. Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni circolari e bancari restano ferme le disposizioni sui tempi di esecuzione, data valuta e disponibilità di fondi previste dagli articoli da 19 a 23 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11".

¹⁹ Tribunale di Milano, ordinanza del 23/3/2015: "La disposizione in esame non può che leggersi nel senso della rigorosa esclusione dell'anatocismo nei rapporti bancari, sulla base della mera interpretazione letterale, in forza della quale è difficile assegnare all'espressione "gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori" significato diverso dall'esclusione dell'anatocismo; ciò anche alla luce della correlazione con il successivo periodo, che impone di calcolare gli interessi capitalizzati, ossia annotati in conto, esclusivamente sulla sorte capitale. In tal senso depone anche il raffronto con la precedente versione del comma 2 dell'art. 120, che rimetteva al CICR di stabilire criteri e modalità "per la produzione di interessi sugli interessi scaduti", espressione che all'art. 1283 c.c. definisce l'anatocismo, e che oggi non è più riproposta nella norma in esame, che si limita a parlare di "produzione di interessi". Tale interpretazione è peraltro coerente con la relazione di presentazione della proposta di legge alla Camera, nella quale era espressamente chiarito che la proposta di legge intendeva sancire l'illegittimità della prassi bancaria dell'anatocismo. Non solo, ma la voluntas legis è ulteriormente riscontrabile nella mancata conversione in legge dell'art. 31 D.L. n. 91/14, il quale aveva reintrodotta la legittimità dell'anatocismo bancario".

²⁰ Tribunale di Milano, ordinanza del 3/4/2015: "La modifica dell'art. 120 t.u.b. introdotta dalla l. n. 147 del 2013 (c.d. legge di stabilità 2014) ha posto il divieto di anatocismo nei rapporti bancari, introducendo una disciplina speciale più rigorosa della normativa ordinaria dettata dall'art. 1283 c.c. Ne deriva che dall'entrata in vigore di tale legge non è più consentita, nell'ambito dei rapporti bancari, alcuna prassi anatocistica, posto pure che il mancato intervento di normazione secondaria a opera del C.I.C.R. non potrebbe comunque essere ritenuto rilevante in proposito. Ne deriva, altresì, il diritto del cliente di ripetere le somme per tale titolo addebitategli in conto nel periodo successivo all'1 gennaio 2014".

²¹ Tribunale di Milano, ordinanza del 29/7/2015: "La modifica dell'art. 120, comma 2, TUB introdotta con l'art. 1, comma 129, l. n. 147 del 2013, ha reintrodotta espressamente il divieto di anatocismo in materia bancaria, come emerge dall'interpretazione letterale dell'espressione "gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori", in collegamento con il successivo periodo, che impone di calcolare gli interessi capitalizzati esclusivamente sulla sorte capitale".

²² Collegio di Coordinamento ABF, Decisione n. 7854 dell'8/10/2015: "(...) se dall'1.1.2014 è caduta la riserva di anatocismo bancario, i relativi effetti hanno cominciato a prodursi contestualmente alla data di entrata in vigore della legge che l'ha determinata".

L'interpretazione letterale del nuovo art. 120, comma 2, TUB impone che le banche dovessero escludere dal 1° gennaio 2014 qualsiasi clausola anatocistica, sia per i contratti in essere sia per quelli ancora da stipulare, senza dovere attendere la normativa regolamentare secondaria del CICR.

Nella considerazione del maggior favore giurisprudenziale ottenuto da tale orientamento interpretativo (rispetto a quello successivo, di cui alla lettera B) è consigliabile che le banche epurino nei rapporti bancari ogni effetto anatocistico dal 1° gennaio 2014 e sino al 14 aprile 2016 (al 15 aprile 2016 risale l'entrata in vigore del più recente art. 120, comma 2 TUB, che ha apportato ulteriori modifiche).

SECONDO ORIENTAMENTO - IL DIVIETO DI CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI DI CUI ALLA LETTERA B) DELL'ART. 120 TUB NON È DA RITENERE IN VIGORE SINO ALLA DELIBERA CICR DI ATTUAZIONE:

(Conclusione sostenuta da: Tribunale di Cosenza, sentenza del 5/5/2016 ²³)

A sostegno di tale tesi:

In difetto della Delibera CICR è dubbia l'operatività del divieto dell'anatocismo.

La Proposta di Delibera CICR che la Banca d'Italia ha posto in consultazione il 24 agosto 2015, prevede che la futura Delibera si applichi agli interessi maturati a partire dal 1° gennaio 2016.

4. L'ANATOCISMO BANCARIO DAL 15 APRILE 2016

Riferimenti normativi:

- Art. 120, comma 2, TUB (**testo in vigore dal 15/4/2016**). ²⁴

²³ Tribunale di Cosenza, sentenza del 5/5/2016: "In tema di anatocismo, non meritano di essere valorizzate le contestazioni inerenti alla validità della clausola anatocistica, per effetto della disciplina della riforma introdotta con la legge di stabilità 2014 che ha modificato la previsione di cui all'art. 120 TUB, considerato che, in difetto della delibera CICR, dubbia appare l'operatività di detta previsione".

²⁴ Art. 120 (Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi) TUB - **N.B.: TESTO IN VIGORE DAL 15/4/2016**: "01. Il titolare del conto corrente ha la disponibilità economica delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul suo conto, rispettivamente emessi da o tratti su una banca insediata in Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento. 1. Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono conteggiati fino al giorno del prelevamento e con le seguenti valute: a) dal giorno in cui è effettuato il versamento, per gli assegni circolari emessi dalla stessa banca e per gli assegni bancari tratti sulla stessa banca presso la quale è effettuato il versamento; b) per gli assegni diversi da quelli di cui alla lettera a), dal giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni circolari emessi da una banca insediata in Italia, e dal terzo giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni bancari tratti su una banca insediata in Italia. 1-bis. Il CICR può stabilire termini inferiori

- Delibera CICR n. 343 del 3/8/2016. ²⁵

a) l'anatocismo degli interessi è in generale vietato:

Art. 120 TUB, comma 2, lett. b), prima parte. ²⁶

Nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria gli interessi debitori maturati, compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

b) eccezioni al divieto dell'anatocismo:

Art. 120 TUB, comma 2, lett. b) seconda parte. ²⁷

In caso di aperture di credito in conto corrente, in conto di pagamento, sconfinamenti in assenza di fido o oltre il limite del fido concesso, il cliente può autorizzare, anche preventivamente,

a quelli previsti nei commi 1 e 1-bis in relazione all'evoluzione delle procedure telematiche disponibili per la gestione del servizio di incasso degli assegni. 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti; b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo. 3. Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni circolari e bancari restano ferme le disposizioni sui tempi di esecuzione, data valuta e disponibilità di fondi previste dagli articoli da 19 a 23 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11".

²⁵ Decreto d'urgenza n. 343 del 3 agosto 2016 del Ministro dell'Economia e delle Finanze in qualità di Presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio - Modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.

²⁶ Art. 120 TUB, comma 2, lett. b) prima parte: "Gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. (...)".

²⁷ Art. 120 TUB, comma 2, lett. b) seconda parte: "Per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo".

STUDIO LEGALE TIDONA & ASSOCIATI

l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili (e cioè dal 1° marzo di ogni anno); in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale.

L'anatocismo è legittimo se il cliente autorizza l'addebito in conto degli interessi divenuti esigibili.

L'anatocismo non è consentito se il cliente non presta il proprio consenso.

È possibile per le banche l'acquisizione anche informatica del consenso espresso dal cliente.

© TIDONA - Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione.